



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA

IL RETTORE

DR n. 1838 del 2 maggio 2022

- **Visto** il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”;
- **Vista** la circolare operativa fatta pervenire dal Ministro dell’Università e della Ricerca il 25 marzo 2022 con la quale, al fine di assicurare una tempestiva ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni, si sottolinea che fino al 30 aprile 2022 rimane vigente l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 agosto 2021;
- **Preso atto** che il nuovo provvedimento del Governo stabilisce per il 31 marzo 2022 la cessazione dello stato di emergenza Covid-19 e introduce misure per il graduale ritorno alla normalità in tutti i settori, compreso quello della formazione universitaria;
- **Precisato** che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, il ritorno alla normalità dovrà essere “graduale” e dovranno quindi persistere, in misura ragionevole, alcune norme precauzionali essenziali per contrastare il diffondersi della pandemia da COVID-19, comunque ancora presente;
- **Tenuto conto** che a tal fine verranno adottati nuovi protocolli e linee guida specifici, con ordinanza del Ministro della Salute;
- **Visti** i protocolli e le misure di prevenzione e sicurezza dell’Università di Genova;
- **Considerata** l’esigenza di aggiornare, alla luce del nuovo contesto normativo, le modalità di svolgimento delle attività didattiche e di fornire ai docenti e agli studenti indicazioni chiare, omogenee e tempestive;
- **Vista** la delibera del 27 aprile 2022 con la quale, in sede di ratifica del decreto rettorale d’urgenza n. 1723 del 22 aprile u.s., il senato accademico ha apportato modifiche all’articolo 3 del decreto medesimo;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova e, in particolare, l’articolo 12;

DECRETA

➤ A partire dall’**1 maggio 2022**:

Art. 1

Accesso degli studenti e degli altri utenti nelle strutture universitarie

Per accedere negli uffici dell’Ateneo non è più obbligatorio esibire il *green pass* base.

Per gli studenti, i dottorandi, i medici in formazione specialistica e i tirocinanti delle professioni sanitarie che prestano la loro attività presso le strutture ospedaliere, sono richiesti l’obbligo vaccinale e il possesso del *green pass* rafforzato fino al **31 dicembre 2022**.

Art. 2

Isolamento in caso di positività al Covid-19 e auto-sorveglianza a seguito di contatti stretti

E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione (o dimora) agli studenti sottoposti alla misura dell’**isolamento** per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione. A decorrere dalla medesima data a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell’ultimo contatto stretto e a effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Art. 3

Lezioni e altre attività didattiche frontali

Fino al 30 giugno 2022 le lezioni e le altre attività didattiche frontali possono continuare a svolgersi con le modalità fin qui adottate dai corsi di studio.

Fino al 30 giugno 2022 le lezioni sono essere rese disponibili mediante le piattaforme correntemente in uso, anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti, in particolare gli studenti internazionali, gli studenti con disabilità e gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.), impossibilitati a essere presenti in aula.

L’accesso alle lezioni è libero.

Le aule possono essere occupate fino alla massima capienza.

Per l’accesso alle lezioni non è richiesta l’esibizione del *green pass*.

Art. 4

Esami di profitto scritti e orali

Gli esami scritti e orali si svolgono in presenza.

Non è più richiesta l’esibizione del *green pass*.

Fino al 30 settembre 2022 gli studenti non residenti in Italia motivatamente impossibilitati a recarsi presso le strutture universitarie sede d'esame possono sostenere gli esami a distanza secondo le modalità già adottate.

Art. 5

Esami di laurea

Gli esami di laurea, magistrale e magistrale a ciclo unico si svolgono in presenza.

Per l'accesso alle sedute di laurea non è più richiesta l'esibizione del *green pass*.

L'accesso è libero, ma comunque entro i limiti necessari a garantire il regolare e sicuro svolgimento degli esami.

Fino al 30 settembre 2022 gli studenti non residenti in Italia motivatamente impossibilitati a recarsi presso le strutture universitarie sede d'esame possono sostenere gli esami di laurea a distanza secondo le modalità già adottate.

Art. 6

Ricevimento studenti

Ciascun docente garantisce il ricevimento studenti in presenza o da remoto, in base alle necessità, rispettando l'orario già determinato e pubblicato.

Art. 7

Attività di laboratorio e di campo, dottorati di ricerca, tirocini interni all'Ateneo

Le attività di laboratorio – didattiche e di ricerca - incluse quelle finalizzate alla preparazione delle tesi di laurea e di dottorato, oltre ai tirocini e *stage* interni a strutture universitarie, sono svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela della salute.

Ai fini del presente decreto, le attività di campo sono equiparate a tutti gli effetti alle attività laboratoriali.

Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo non è richiesta alcuna certificazione.

Art. 8

Master e corsi di perfezionamento

Le attività didattiche dei corsi per master o di perfezionamento possono essere svolte in presenza o in modalità *on line* a seconda degli specifici obiettivi formative e di quanto previsto dal relativo bando di ammissione.

Per lo svolgimento delle attività in presenza non è richiesta alcuna certificazione.

Art. 9

Attività formative medici in formazione specialistica e tirocinanti professioni sanitarie

Ai sensi di legge, le attività formative per medici in formazione specialistica si svolgono in presenza, con le modalità già attualmente in vigore.

Le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie si svolgono ordinariamente in presenza, previo specifico accordo con gli Enti ospedalieri sedi di tirocinio e a patto che sussistano le condizioni di sicurezza previste dalla legge e dal Protocollo d'Ateneo vigente.

Per tutte le attività di cui al presente articolo è richiesto l'obbligo vaccinale e il possesso del *green pass* rafforzato fino al 31 dicembre 2022.

Art. 10

Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

I tirocini esterni all'Ateneo si svolgono nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Si precisa che la responsabilità della sicurezza sul lavoro e dell'applicazione delle misure di protezione dei tirocinanti è in capo alle aziende ed enti ospitanti, come indicato sullo specifico allegato al progetto formativo, che deve essere da tali soggetti debitamente sottoscritto e compilato.

Per lo svolgimento delle attività in presenza non è richiesta alcuna certificazione.

Art. 11

Mobilità Internazionale

La mobilità internazionale *incoming* e *outgoing*, per docenti, studenti e personale tecnico amministrativo e bibliotecario è consentita nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali.

Art. 12

Servizi bibliotecari

I servizi bibliotecari sono liberamente fruibili.

I posti nelle sale di consultazione sono occupabili con il rispetto degli obblighi di sicurezza già previsti.

Art. 13

Frequenza aule studio

L'accesso alle sale studio è libero.

Tutte le aule studio sono accessibili nel rispetto delle condizioni di sicurezza già previste.

Art. 14

Collaborazioni studentesche

È consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza già previste. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo *smart-working*, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili.

Art. 15

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area didattica.

IL RETTORE

(Prof. Federico Delfino)

firmato digitalmente